Zeitschrift: Schweizer Soldat : Monatszeitschrift für Armee und Kader mit FHD-Zeitung

Herausgeber: Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat

Band: 15 (1939-1940)

Heft: 14

Artikel: In materia di sussidi militari, d'assicurazione militare e di sospensione delle esecuzioni

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-710108

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

IL SOLDATO SVIZZERO

A proposito della Brigata ticinese

«Il Soldato svizzero», come giornale d'esercito, s'è imposto il dovere di tenersi al disopra delle polemiche scatenate dalla stampa quotidiana del Cantone a proposito della trasformazione della Brigata ticinese da montagna in Brigata di frontiera.

Praticamente, le cose non sono affatto mutate perchè, conformemente ad un ordine del Generale sulla subordinazione delle truppe di base alle brigate di frontiera, i Cdt. Br. fr. mantengono, fra altro, il diritto di ispezionare le truppe di base dei Rgt., Bat., ecc. loro sottoposti come all'organizzazione delle truppe di frontiera, anche quando essi non si trovano in servizio coi rispettivi Stati maggiori di comando. I Cdt. Br. fr. sono pure autorizzati ad inoltrare proposte che riguardano questioni personali (avanzamenti, istruzione, ecc.).

Quando poi sarà mobilitato un numero maggiore di truppa, ad esempio i due reggimenti ticinesi di attiva insieme, il Generale ordinerà contemporaneamente la chiamata in servizio del Cdt. Br. fr. col suo Stato maggiore, che ne assumerà il comando.

La faccenda è così regolata, per il periodo del servizio attivo, in un modo che tien conto dell'importanza e della indipendenza delle truppe ticinesi, grazie all'intervento personale dell'Aiutante generale dell'Esercito, Signor Col.Div. Dollfus.

In materia di sussidi militari, d'assicurazione militare e di sospensione delle esecuzioni

A contare dal 1° febbraio 1940 comincierà ad avere effetto il diritto al pagamento delle indennità per perdita di salario ai lavoratori in servizio militare attivo. Questo nuovo esperimento economico viene così a sostituire, in modo che noi speriamo veramente lodevole, la prestazione da parte della Confederazione dei soccorsi alle famiglie di militari (soccorsi d'indigenza).

Rimangono però sempre in vigore le disposizioni dell'ordinanza federale 9 gennaio 1931 con importanti aggiunte, per i soccorsi a favore dei contadini degli agricoltori.

In materia di sussidi militari è stato fatto nel nostro Cantone un po' di rumore, perchè diversi militi hanno dovuto aspettare, forse più a lungo di quanto si credeva, il pagamento dei sussidi. Questo ritardo però, s'era avverato indipendentemente dalla volontà delle autorità federali e cantonali preposte ai sussidi. C'è stata sì, un po' di confusione, è bene riconoscerlo, e c'era veramente qualche cosa che non andava. Ma a tutto è stato provveduto e, quello che è più importante, tutti coloro che ne avevano diritto, avranno ricevuto o riceveranno per tempo quanto loro spetta.

Dobbiamo però constatare che molti di coloro che strillavano, lo facevano anche un po' per ignoranza; perchè, è bene parlar subito chiaro, non pochi sono ancora oggi quelli che vedono nell'ordinanza federale solo quanto loro aggrada e interpretano per es. l'art. 7 a modo loro. Si confondono poi facilmente i soccorsi militari coi soccorsi dell'assistenza pubblica e si dimentica quasi ovunque che il sussidio militare viene corrisposto solo quando il *servizio militare sia la causa diretta di questa indigenza.* Altro punto importantissimo dell'ordinanza che molti non conoscono è che «i soccorsi d'indigenza *non devono superare l'importo* dell'assistenza che il militare dava *effettivamente* ai suoi congiunti prima del servizio». (Ord. art. 9.)

Reputiamo quindi far cosa utile e doverosa, chiarire (siamo forse un po' in ritardo) l'importante faccenda, riassumendo i dati più importanti concernenti *i soccorsi militari d'indigenza, le prestazioni dell'assicurazione militare e la sospensione delle esecuzioni.*

Soccorsi militari d'indigenza

Base legale dei soccorsi militari d'indigenza:

Art. 22. O.M. e ordinanza del 9 gennaio 1931 concernente la prestazione dei soccorsi alle famiglie dei militari. (Soccorsi d'indigenza.)

Principî:

1. I soccorsi sono concessi solo alle famiglie dei militari cadute in *indigenza* per effetto del *servizio militare* del loro sostegno. *Il servizio militare deve essere la causa diretta di questa indigenza.* Siffatti soccorsi non devono essere considerati come soccorsi dell'assistenza pubblica (ord. del 9. 1. 31, art. 1°).
2. Hanno diritto ai soccorsi *solo quei congiunti* del militare ai quali egli *effettivamente* provvedeva *prima* del servizio (ord. art. 3).
3. I soccorsi *non sono* concessi:
   a) allorchè il militare riceve un'indennità di malattia da parte *dell'Assicurazione militare;*
   b) allorchè esso presta servizio senza aver diritto al soldo;
   c) allorchè al militare *mancava di qualsiasi guadagno prima dell'entrata in servizio;*
   d) allorchè il militare *riscuote tutto il suo salario durante il servizio;*
   e) allorchè le condizioni di reddito del militare avrebbero permesso la necessaria previdenza per il tempo del servizio militare (ord. art. 4).
4. *Le quote massime giornaliere dei soccorsi sono:*

	in città fr.	In centri semi-urbani fr.	nelle campagne fr.
Per adulti, ed adolescenti aventi un guadagno proprio . . .	2.90	2.60	2.20
Per adolescenti di età superiore a 15 anni	2.—	1.70	1.40
Per ragazzi di età da 10 a 15 anni	1.50	1.20	—.90
Per ragazzi d'età inferiore a 10 anni	1.—	—.80	—.70

Cliché «Radioprogramma» ist. edit. tic.

FELICE FILIPPINI: „Il soldato malato"

Con decreto del 17 ottobre 1939 l'ordinanza vecchia è stata completata da un articolo 7bis del seguente tenore:

Art. 7bis. L'ammontare dei soccorsi stabiliti secondo le quote fissate nell'art. 7 è aumentato del 30 %, fatta riserva dell'art. 9 (vale a dire *che non* si deve mai oltrepassare, in ogni caso, l'importo delle prestazioni *di prima del servizio).*

I comuni possono subordinare l'impiego di questo supplemento a determinate condizioni ai sensi dell'art. 15 (pagamento della pigione, di interesse ipotecari, ecc.).

5. Pel computo dei soccorsi d'indigenza va tenuto conto delle *condizioni patrimoniali* delle persone che *fanno parte dell'economia domestica del militare,* per la durata del servizio. Il guadagno della moglie del militare viene preso in considerazione solo se superiore a franchi 3.— il giorno (ord. art. 8).

6. *La parte di salario pagata* volontariamente *dai datori di lavoro* durante il servizio militare dei loro dipendenti è computata *solo per metà* (ord. art. 8).

7. I soccorsi d'indigenza *non devono superare l'importo* dell'assistenza che il militare dava *effettivamente* ai suoi congiunti *prima del servizio* (ord. art. 9).

8. Il militare e i suoi congiunti *sono tenuti a provare la fondatezza della richiesta di soccorso* (ord. art. 11).

9. I soccorsi sono dati dal *comune* in cui gli *aventi diritto hanno il loro domicilio legale.* Contro *la decisione dell'autorità comunale* chi ha chiesto i soccorsi può ricorrere *all'autorità cantonale* nel termine di quattordici giorni a contare dalla comunicazione di detta decisione. Contro la decisione dell'autorità cantonale i richiedenti possono interporre ricorso presso il *Segretariato del Dipartimento militare federale, Sezione dei soccorsi* (ord. art. 12, 16 e 17).

Prestazioni dell'assicurazione militare

L'Assicurazione militare assicura al militare, in caso d'infermità, *il mantenimento e il trattamento gratuiti* in un ospedale designato dall'autorità militare oppure *un'indennità di trattamento* di fr. 2.50 al giorno (più il soldo).

Dopo il servizio essa gli versa un'indennità di disoccupazione giornaliera. L'ammontare di quest'indennità è fissato a seconda del guadagno giornaliero. Minimo Fr. 3.—, massimo Fr. 7.50.

In caso d'incapacità totale al lavoro, l'indennità di malattia corrisponde il 70 % del guadagno giornaliero.

Il guadagno giornaliero è preso in considerazione solo se *inferiore a Fr. 7.50.*

L'11. 1. 40 il Consiglio federale ha adottato un decreto che concerne il *pagamento del soldo e dell'indennità di disoccupazione ai militari ammalati* che abroga l'art. 19 § 2 della legge del 28 giugno 1901, concernente l'assicurazione militare contro le malattie ed infortuni per la durata del servizio attivo, e l'ha sostituito con la seguente disposizione: «I militari che si ammalano o subiscono infortuni durante i primi 45 giorni, hanno il soldo corrispondente al grado ed in seguito una indennità di disoccupazione giornaliera.»

Sospensione delle esecuzioni

Per i debitori che si trovano in servizio militare, le esecuzioni sono sospese *durante la durata del servizio e le tre settimane dopo il licenziamento* (ord. che attenua a titolo temporaneo il regime dell'esecuzione forzata, art. 16).

Per il resto, *rimangono in vigore* le norme del *diritto civile* durante *il servizio attivo* (disdetta, locazione e affitto, contratti d'assicurazione, ecc.).

Osservazioni diverse:

Insufficienza dei soccorsi militari d'indigenza

Se si domandono ulteriori soccorsi, per es. pel tramite della Sezione delle opere sociali, i comandanti d'unità devono prima mettersi in rapporto con l'autorità comunale competente, onde permettere di allegare alla domanda i documenti necessari.

La lettera al „Soldato sconosciuto"

(note telegrafiche)

L'annuncio era stato dato in iscuola, qualche giorno prima del termine fissato, dal Lod. Dipartimento della Pubblica Educazione per la stesura e l'invio degli scritti al Comitato centrale di Berna.